

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 569-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE FABRIS)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992,
n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di
radiodiffusione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 569, di conversione in legge del decreto-legge n. 361 del 1992, è volto a provvedere in via d'urgenza alla proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, relativa al riordinamento del sistema radiotelevisivo.

L'articolo 32 della legge n. 223 prevede che, in attesa del rilascio delle concessioni, i privati sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti non oltre 730 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale termine è appunto scaduto il 23 agosto scorso. Con propri decreti del 12 e 13 agosto scorso, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha provveduto ad individuare i soggetti aventi titolo per le concessioni in ambito nazionale, nonché ad approvare il piano di assegnazione delle frequenze e a formare le graduatorie degli aspiranti in ambito locale.

La proroga del termine del 23 agosto 1992 si è resa quindi necessaria per le emittenti locali (al fine di consentire agli interessati di acquisire e produrre la necessaria documentazione), nonché per gli impianti radiofonici, per i quali è ancora in corso il procedimento per la redazione del piano di assegnazione.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge consente appunto alle emittenti televisive locali incluse negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con il decreto ministeriale del 12 agosto 1992, di proseguire nell'esercizio degli impianti sino al 28 febbraio 1993. La Commissione suggerisce una modifica di tale comma volta a consentire la prosecuzione nell'esercizio degli impianti anche per quelle emittenti che, pur non incluse nei predetti elenchi, abbiano presentato ricorso in opposizione avverso la decisione ministeriale sino alla definizione dei ricorsi stessi.

Il comma 2 dello stesso articolo proroga al 28 febbraio 1993 il termine per il rilascio delle concessioni alle cosiddette *pay-tv*, giacché la disciplina delle trasmissioni in codice deve essere ancora emanata. A tale proposito, la Commissione suggerisce una modifica con la quale si individua nello strumento del regolamento governativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la fonte normativa idonea a disciplinare la materia delle trasmissioni in codice. Su tale argomento, si è sviluppato un ampio dibattito in Commissione, nella consapevolezza che la formulazione dell'emendamento da essa accolto potrebbe essere ancora perfezionata in modo tale da rendere la disposizione in questione più efficace e penetrante.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone la proroga al 28 febbraio 1993 per la radiodiffusione sonora, di cui si è già detto sopra. La Commissione sottopone alla valutazione dell'Assemblea l'opportunità di prorogare al 31 maggio 1993 il termine entro il quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dovrà predisporre lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora e al 30 novembre 1993 quello relativo all'autorizzazione a proseguire nell'esercizio degli impianti sino al definitivo rilascio delle concessioni. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale schema, le regioni e le province autonome dovranno esprimere il loro parere al riguardo.

Al comma 4 dell'articolo 1 è stato accolto un emendamento, per coordinamento con quanto previsto per il comma 3, prorogando al 30 novembre 1993 il termine assegnato all'Amministrazione per il rilascio delle concessioni.

Il comma 5, infine, nell'intento di venire incontro alle difficoltà nelle quali si trova-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no le emittenti locali in ordine alla raccolta pubblicitaria, considerato l'inevitabile ritardo nella costituzione di circuiti di emittenti locali ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223, sospende sino al 1° ottobre 1994 l'efficacia delle norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 della citata legge n. 223, che pongono opportuni limiti ai fenomeni di concentrazione nel mercato pubblicitario. La Commissione ha ritenuto - approvando un emendamento in tal senso - che l'obiettivo di salvaguardare sotto il profilo pubblicitario l'emittenza locale venisse meglio conseguito non già incidendo sul comma 7 dell'articolo 15, bensì prorogando sino al 1° ottobre 1994 il termine fissato nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge n. 223, che eleva transitoriamente al 3 per cento la quota degli investimenti pubblicitari delle concessionarie riservati alle emittenti locali.

La Commissione sottopone inoltre alla valutazione dell'Assemblea un ordine del giorno, che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si è dichiarato disponibile ad accogliere, che impegna il Governo a non assumere decisioni in merito all'assetto della RAI TV prima che il Parlamento abbia affrontato le questioni ad essa connesse.

Si fa altresì presente che erano stati presentati in Commissione numerosi emendamenti modificativi o interpretativi di disposizioni della legge n. 223 e dei provvedimenti di essa attuativi, successivamente ritirati dai proponenti, avendo il Presidente della Commissione ravvisato riguardo agli stessi motivi di improponibilità per estraneità all'oggetto del decreto-legge, che si limita a disporre proroghe di taluni termini della legge n. 223.

Il relatore esprime un giudizio ampiamente positivo del lavoro svolto dalla Commissione, che, prima di iniziare l'esame del provvedimento, ha anche effettuato una proficua indagine conoscitiva sull'emittenza radiotelevisiva, ascoltando i rappresentanti delle associazioni delle televisioni nazionali e locali, esponenti di talune emittenti nazionali ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e raccogliendo i loro significativi contributi; pertanto, a nome della 8ª Commissione, chiede al Senato di approvare il disegno di legge con le modifiche dalla stessa Commissione suggerite.

FABRIS, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

24 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a sottoporle gli eventuali emendamenti che venissero proposti, ai fini di un nuovo parere.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, o che abbiano presentato ricorsi in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro 30 giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione sui ricorsi medesimi».

1.3

Al comma 2, sostituire le parole: «un apposito disciplinare per le trasmissioni in codice,» con le seguenti: «per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223,».

1.6

Al comma 3, sostituire le parole: «28 febbraio 1993» con le seguenti: «30 novembre 1993».

1.10

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro 60 giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.»

1.11

Al comma 4, sostituire le parole: «alla stessa data» con le seguenti: «al 30 novembre 1993».

1.30

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato sino al 1° ottobre 1994».

1.21

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992.

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361,
recante proroga dei termini in materia di impianti di radio-
diffusione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dall'articolo 32, comma 1, e dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito disciplinare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992.

2. Al fine di definire un apposito disciplinare per le trasmissioni in codice, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo

al rilascio della concessione in ambito nazionale approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992 e intendano trasmettere in codice.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 28 febbraio 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.

4. Fino alla stessa data è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

5. Le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992.

SCÀLFARO

AMATO - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI